**N. 00770/2012 REG.PROV.CAU.**

**N. 01304/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2012, proposto da:

De Marco s.r.l. in proprio e quale mandataria del r.t.i. con Campanale Giovanni & C. s.n.c. e Co.S.M. s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Cafagna, con domicilio eletto presso Paolo Cafagna in Bari, viale della Repubblica, 16;

*contro*

Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario di Puglia (A.DI.SU Puglia), rappresentata e difesa dall'avv.to Anna Maria Nico, con domicilio eletto presso Anna Maria Nico, in Bari, via Putignani, 168;

*nei confronti di*

Edil Alta s.r.l. in qualità di capogruppo del costituendo r.t.i. con D'Attolico Paolo s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Nardelli, con domicilio eletto presso Giovanni Nardelli, in Bari, viale Quinto Ennio n.33;  Internazionale Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Alberto Clarizio e Anna Del Giudice, con domicilio eletto presso Luca Alberto Clarizio, in Bari, via Vito Nicola De Nicolo' n.7;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria, ed aggiudicazione definitiva dichiarato efficace con deliberazione del c. d. a. di A.DI.S.U. n.39 del 09 agosto 2012, comunicata con nota prot. n. 570 del 10/08/2012;

- dei verbali della commissione di gara contenenti le valutazioni tecniche ed economiche delle offerte dei concorrenti, e segnatamente dei verbali;

- del verbale della commissione di gara n. 5 del 21 giugno 2012;

- del verbale della commissione di gara n. 6 del 22 giugno 2012;

- del verbale della commissione di gara n. 7 del 29 giugno 2012;

- del verbale della commissione di gara n. 8 del 02 agosto 2012 ore 11:00;

- del verbale della commissione di gara n. 9 del 02 agosto 2012 ore 15:45;

di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale;

per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore concluso, e subentro della ricorrente nell'esecuzione;

nonchè per il conseguente risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Diritto Alla Studio Universitario Puglia - A.DI.SU. Puglia, della costituenda a.t.i. capeggiata da Edil Alta s.r.l. e della Internazionale Società Cooperativa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Paolo Cafagna, Anna Maria Nico, Giovanni Nardelli e Luca Alberto Clarizio;

Rilevato, ad un sommario esame, in disparte ogni più approfondito accertamento nella competente sede di merito delle complesse questioni dedotte (anche in rito), l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm. per l’accoglimento della suindicata domanda cautelare, non risultando manifesto il necessario “fumus boni iuris”;

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Paolo Amovilli, Referendario, Estensore

Francesco Cocomile, Referendario

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)